



caes[®]

I T A L I A
CONSORZIO ASSICURATIVO ETICO SOLIDALE

Partner tecnico



Assicuriamo Valori

Tutela Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro per Circoli Cooperativi

(Consorzio Fincircoli e loro aderenti)

Vi presentiamo le caratteristiche essenziali della copertura assicurativa strutturata dal Consorzio C.A.E.S. a tutela della Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro nell'ambito delle attività dei Circoli Cooperativi.

www.consorziocaes.org

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Contraente, si assicurano i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e lavorazioni inerenti (primarie, preliminari, secondarie complementari ed accessorie, nessuna esclusa). Sono inoltre comprese attività diverse da quelle sopra indicate purché svolte in via del tutto occasionale.

MASSIMALI DI GARANZIA

- **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**
€ 1.500.000,00 per sinistro
- **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)**
€ 1.500.000,00 per sinistro e per persona infortunata

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo lordo, per tutte le garanzie prestate con la presente polizza, è determinato applicando i tassi annui lordi (comprensivi di imposte) sotto indicati al fatturato annuo complessivamente realizzato, con differenziazione del tasso applicato in base ai seguenti scaglioni:

Scaglione di riferimento per il fatturato annuo	Tasso annuo lordo
I° scaglione: fino a € 2.500.000,00	2,00 per mille
II° scaglione: per ogni euro di fatturato oltre € 2.500.000,00 e fino a € 5.000.000,00	1,00 per mille
III° scaglione: per ogni euro di fatturato oltre € 5.000.000,00 e fino a € 7.500.000,00	0,70 per mille
IV° scaglione: per ogni euro di fatturato oltre € 7.500.000,00	0,50 per mille

Il Premio minimo è pari a € 500,00.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Nell'ambito della nostra polizza (Art. 30) è stabilita una franchigia fissa per sinistro a carico dell'Assicurato di € 100,00, salvo il caso di:

- a) danno biologico: € 2.600,00 per persona infortunata; - Art. 13, Lettera b, Punto B
- b) scoperto del 10% per sinistro relativamente a:
 - Danni a cose portate dai clienti e/o assistiti - Art. 25.j
 - Danni a cose sollevate, caricate o scaricate (scoperto minimo pari a € 1.500,00) - Art. 25.k
 - Danni da cedimento o franamento del terreno (scoperto minimo pari a € 1.500,00) - Art. 25.o
 - Danni da inquinamento (scoperto minimo pari a € 1.500,00) - Art. 34
 - Danni da furto - Art. 35
 - Responsabilità civile postuma (scoperto minimo pari a € 1.500,00) - Art. 36

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POLIZZA

Art. 7 Buona fede.

Art. 13 Testo della garanzia RCO aggiornato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 38/2000 con estensione della copertura a:

- lavoratori parasubordinati (CO.CO.CO.);
- danno biologico;
- infortuni in itinere.

Estensione della garanzia RCO al legale rappresentante ed ai soci illimitatamente responsabili.

Art. 14 Inesatta interpretazione di norme INAIL.

Art. 15 Estensione alle Malattie Professionali in modo ampio: quelle riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura.

Art. 16 Validità territoriale: tutto il mondo (esclusi USA, Canada e Messico per la garanzia RCT).

Art. 19 Assicurazione estesa agli infortuni subiti da tutte le persone che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato,

a titolo esemplificativo:

- i lavoratori occasionali;
- i prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97;
- le persone della cui opera l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale;
- i consulenti esterni;
- gli stagisti, i corsisti, gli studenti, i borsisti, i tirocinanti e figure similari;
- i soci (non lavoratori), i volontari, i soggetti inseriti ai sensi del D. Lgs. 468/97 (lavoratori socialmente utili); i soggetti che svolgono il servizio civile;
- gli assistiti ed in genere i fruitori dei servizi del Contraente;
- eventuali altre figure introdotte dal Legislatore nell'ambito della cooperazione sociale.

Art. 20 Prestatori d'opera in prestito da o ad altre Cooperative e/o Aziende e/o Enti pubblici e privati.

Art. 21 Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, lavoratori parasubordinati e di tutte le persone che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato.

Art. 22 Responsabilità civile personale del responsabile (dipendente o non dipendente) del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 626/94.

Art. 23 Responsabilità civile personale dei dipendenti tecnici ai sensi del D. Lgs. 494/96.

Art. 24 Responsabilità civile della committenza.

Art. 25.a Committenza veicoli.

Art. 25.b Cessione di lavori in subappalto.

Art. 25.c Danni a terzi da incendio – sottolimito di risarcimento annuo pari a € 100.000,00.

Art. 25.d Proprietà e conduzione di fabbricati (anche di quelli aventi destinazione d'uso non connessa con l'attività dell'Assicurato) con estensione ai lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti.

Art. 25.e Proprietà e conduzione di spazi destinati a parcheggio.

Art. 25.i Danni a cose di terzi in consegna, custodia, detenute a qualsiasi titolo (anche presso terzi) - sottolimito di risarcimento annuo pari a € 100.000,00.

Art. 25.j Danni a cose portate dai clienti e/o assistiti - sottolimito di risarcimento annuo pari a € 10.000,00.

Art. 25.k Danni a cose sollevate, caricate o scaricate - sottolimito di risarcimento annuo pari a € 100.000,00.

Art. 25.l Danni a mezzi durante operazioni di carico e scarico.

Art. 25.m Danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori (anche compiuti c/o terzi) - sottolimito di risarcimento annuo pari a € 100.000,00.

Art. 25.n Danni a condutture ed impianti sotterranei - sottolimito di risarcimento annuo pari a € 100.000,00.

Art. 25.o Danni da cedimento o franamento del terreno - sottolimito di risarcimento annuo pari a € 100.000,00.

Art. 25.p Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi - sottolimito di risarcimento annuo pari a € 100.000,00.

Art. 25.q Operazioni di consegna, prelievo, prove e collaudo di cose c/o terzi.

Art. 25.r Attività promozionali e commerciali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale.

Art. 25.s Responsabilità civile del CRAL.

Art. 25.t Servizi sanitari interni e responsabilità personale dei medici e personale ausiliario (non dipendenti).

Art. 25.u Insegne e cartelli.

Art. 25.v Officine, falegnamerie, depositi di carburante, laboratori chimici e di analisi.

Art. 25.w Carrelli elevatori.

Art. 25.x Guardiani e cani da guardia.

Art. 25.y Proprietà e/o uso di animali.

Art. 25.z Somministrazione di cibi e bevande.

Art. 27 Rinuncia alla rivalsa.

Art. 33 Gestione delle vertenze e spese legali con assistenza estesa in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione delle parti lese e fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso – col limite di un importo pari al quarto del massimale di garanzia.

Art. 34 Danni da inquinamento accidentale - sottolimito di risarcimento annuo pari a € 100.000,00.

Art. 35 Estensione alla responsabilità civile per danni da furto da persone che si siano avvalse di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Art. 36 Responsabilità civile postuma (6 mesi) per danni conseguenti ad errori e/o difetti di esecuzione di lavori di installazione - sottolimito di risarcimento annuo pari a € 100.000,00.

Art. 37 Responsabilità civile smercio per danni causati dalle cose vendute, con estensione ai danni dovuti a difetto originario del prodotto limitatamente ai generi alimentari somministrati e/o venduti presso l'Assicurato.